

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 11359 Anno 2020**

**Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA**

**Relatore: APRILE STEFANO**

**Data Udiienza: 03/04/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 23/08/2019 del GIP del TRIBUNALE di VELLETRI

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del PG Domenico SECCIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [REDACTED] volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra cinque sentenze.

2. Ricorre [REDACTED] a mezzo del difensore avv. Massimo Mercurelli, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché la difesa aveva richiesto il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso anche parziale per gruppi di sentenze, mentre il giudice dell'esecuzione le ha analizzate complessivamente, giungendo, inoltre, a conclusioni diverse da quelle contenute nel parere del Pubblico ministero che era favorevole all'accoglimento parziale.

Del resto, tra gli episodi di rapina commessi da minorenne decorrono soltanto 42 giorni, sicché è evidente la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., per questi e tutti gli altri reati, in quanto si tratta, comunque, di delitti contro il patrimonio (rapina e furto), perciò indicativi della unicità del disegno criminoso, a nulla rilevando la diversa collocazione spaziale o il differente atteggiarsi dei fatti solo perché commessi talvolta in solitudine e negli altri casi in concorso con soggetti diversi.

2.1. L'avv. Fabio Spaziani, nominato nuovo difensore del ricorrente, ha fatto pervenire in data 27/03/2020 l'istanza di trattazione di cui all'art. 83, comma 3, decreto-legge n. 18 del 2020, trattandosi di procedimento a carico di imputato detenuto.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione.

2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini

programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2.1. Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

Si è, del resto, chiarito che «l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387; in precedenza Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843). La Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.

3. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione non ha considerato, anzitutto, che l'istanza del condannato aveva per oggetto il distinto e separato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con un primo gruppo di tre sentenze (Tribunale per i minorenni di Roma, irrevocabile il 16/12/2013, per tentato furto commesso il 2/7/2011; Corte d'appello – Sezione per i minorenni di Roma, irrevocabile il 10/1/2015, per furto in concorso commesso il 31/3/2011; Tribunale per i minorenni di Roma, irrevocabile il 22/7/2015, per furto in

concorso commesso il 7/4/2012) nonché tra i reati giudicati con un secondo gruppo di due sentenze (GIP Tribunale di Roma, irrevocabile il 15/11/2018, per rapina in concorso commessa il 16/1/2017; GIP Tribunale di Velletri, irrevocabile il 15/11/2018, per rapina commessa il 5/12/2016), essendo in proposito stati evidenziati, come ricorda il ricorso, alcuni elementi (identità delle fattispecie; breve lasso temporale tra i fatti) ritenuti indicativi del medesimo disegno criminoso.

4. Non risulta, in particolare, adeguata la motivazione che, in relazione ai reati giudicati con le due ultime sentenze, si limita a porre in luce che le rapine «sono state commesse in luoghi ben distanti tra loro (Roma e Ciampino) ed ai danni di soggetti tra loro non legati in alcun modo».

4.1. In disparte la circostanza che la diversità di vittime non costituisce affatto un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima, la motivazione è altresì apodittica e illogica là dove sottolinea la distanza tra i luoghi.

Si tratta, in realtà, di comuni confinanti e, peraltro, facenti parte della Città metropolitana di Roma Capitale nonché tradizionalmente, per ragioni storiche, sociali ed economiche, rientranti in un unico percorso di conurbazione dei vari centri abitati che gravitano intorno alla Capitale; si consideri, inoltre, che uno dei due aeroporti della Capitale è sito in parte nel Comune di Ciampino e in parte nel Comune di Roma Capitale.

4.2. Da ciò consegue il riconoscimento della sussistenza del vizio motivazionale denunciato dal ricorso.

5. L'ordinanza impugnata non risulta adeguatamente motivata anche per ciò che concerne i primi tre reati giudicati dall'autorità giudiziaria minorile.

5.1. L'ordinanza omette di considerare, come giustamente evidenziato nel ricorso, che i singoli episodi di furto distano, l'uno dall'altro, pochi mesi e non, come genericamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, oltre un anno, sicché era doveroso procedere, anche mediante la necessaria acquisizione delle relative decisioni (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011), a una separata

valutazione dei singoli fatti per verificare, così come richiesto nell'istanza, la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra di essi.

5.2. Da ciò consegue il riconoscimento della sussistenza del vizio motivazionale denunciato dal ricorso.

6. Ferma restando la piena autonomia decisionale del giudice di rinvio, l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa persona fisica, sani i vizi motivazionali sopra evidenziati, procedendo in conformità ai principi di diritto dianzi richiamati.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Velletri.

Così deciso il 3 aprile 2020.